

Sanzioni amministrative - Sanzioni amministrative pecuniarie Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29729 del 26/10/2023 (Rv. 669211 - 01)

Riscossione esattoriale - Impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base della dedotta invalidità della notifica - Inammissibilità per carenza di interesse - Limiti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29729 del 26/10/2023 (Rv. 669211 - 01)